

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SOZZANI

nell'ambito del procedimento penale n. 33490/16 RGNR – n. 33530/16 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI MILANO E PERVENUTA

il 26 giugno 2019




TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del G.I.P. dott.ssa Raffaella Mascarino
(cancelleria t. 02/54334846 – fax 02/5453428)

RG NR 33490/16
RG GIP 33530/16
c/Sozzani Diego

Milano 21/06/2019

Al Sign. Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto Fico
Presso la Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Piazza di Montecitorio n. 1
00186 ROMA



Si trasmette n.1 plico contenente :

- Copia conforme del provvedimento di richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazioni del 21/06/2019 (ex art. 6 L. n. 140/2003);
- Cartellina Allegato a) : copie richieste del PM (depositate in data 13/4/2019 e 11/06/2019);
- Cartellina Allegato b) : atti relativi a udienza camerale del 30/05/2019 e relativi verbali di udienza con depositi documentali;
- Cartellina Allegato c) : n. 3 DVD relativi a copia audio di conversazioni + n. 1 DVD contenete richieste di provvedimenti autorizzativi e successivi provvedimenti di proroga + trascrizioni integrali di conversazioni.

Cordialità.



IL CANCELLIERE
Raffaella Mascarino

Alla ricezione atti, si prega di restituire copia della seguente missiva per ricevuta.

Si ringrazia.



N. 33490/16 R.G.N.R.

N. 33530/16 R.G. GIP

TRIBUNALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE all'UTILIZZAZIONE dei RISULTATI di
OPERAZIONI di INTERCETTAZIONE**

Ex art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140

Il Giudice per le indagini Preliminari dott. Raffaella Mascarino

Letti gli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140;

Considerato che in data in data 29 aprile 2019 è stata emessa, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di:

SOZZANI Diego, nato a Novara il 2.10.1960, residente in omissis

Membro della Camera dei Deputati

PER IL SEGUENTE REATO

CRESCENTI Beniamino Alessandro, D'ALFONSO Daniele, SOZZANI Diego e TOLBAR Mauro II.5. Reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 7 commi 2 e 3 L. 195/1974, perché, in concorso fra loro D'ALFONSO Daniele, quale Amministratore Unico della ECOL-SERVICE s.r.l., con sede in Corsico della ECOL-SERVICE s.r.l., elargiva a SOZZANI Diego, componente del Consiglio regionale del Piemonte e candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nella lista "FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE", un contributo economico di complessivi Euro 10.000,00, in assenza della prescritta delibera da parte dell'organo sociale competente e senza annotare l'elargizione nel bilancio d'esercizio, laddove, in particolare, per evitare detti incombenti formali, l'erogazione avveniva a mezzo del pagamento della fattura n. 2/2018, fittiziamente emessa da E.S.T.R.O. INGEGNERIA s.r.l., il cui legale rappresentante era CRESCENTI Beniamino Alessandro, per l'importo, comprensivo di IVA, di Euro 12.688,00, laddove il CRESCENTI, previa monetizzazione dell'incasso e trattenimento della minor somma di Euro 2.500,00 a titolo di compenso per la mediazione, consegnava la somma stessa a TOLBAR Mauro che poi la recapitava a SOZZANI Diego:

In Milano il 22.3.2018

Considerato lo status di parlamentare rivestito dall'indagato;

Premesso che

il P.M. con integrazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare depositata in data 13 aprile 2019 richiedeva a questo Giudice di inoltrare alla Camera dei Deputati di cui è membro l'indagato Sozzani Diego l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni risultanti dai seguenti verbali di trascrizione:

- trascrizione Sessione n. 35 - Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 86 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019)
- trascrizione Sessione n. 67 - Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 109 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019)
- trascrizione Sessione n. 80 - Attività progr. 41, 42, 43, 44 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 59 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2016)
- trascrizione progr. 3263 e 3264 Linea 12889 - RIT 960/18 Intercettazione Ambientale Autovettura Fiat targata omissis in uso a Mauro TOLBAR (Cfr. allegato 1 all'annotazione della Compagnia gdf Busto Arsizio depositata in data 10.4.2019 -)

Il GIP ha quindi emesso, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 comma 2 legge 20 giugno 2003 n. 140, decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 268 c.p.p. (richiamato dall'art. 6 comma 2 L.140/2003), fissando l'udienza del 30 maggio 2019 ore 14.30 al fine di "sentire le parti".

Nel corso di tale udienza la difesa dell'indagato Sozzani Diego eccepiva che, per problemi tecnici, non aveva potuto procedere all'ascolto delle registrazioni relative alle conversazioni oggetto della richiesta, chiedendo pertanto un rinvio per la celebrazione dell'udienza camerale, richiesta a cui l'Ufficio del P.M. si associava, producendo copia del verbale delle operazioni del 29 maggio 2019 da cui emergevano gli evidenziati problemi di carattere tecnico.

Per tali motivi, il giudice rinviava l'udienza camerale al giorno 11 giugno 2019 ore 14.30 per i medesimi incumbenti.

Con missiva del 31 maggio 2019, il Presidente della Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati evidenziava che, dall'esame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa da questo Giudice in data 29 aprile 2019, emergeva una ulteriore conversazione che necessitava dell'autorizzazione all'utilizzo alla Camera dei Deputati, **conversazione effettuata in data 23 marzo 2018 alle ore 9.44** captata allorquando Diego Sozzani già rivestiva la carica di deputato. Si legge infatti nella citata missiva che "Sebbene la conversazione sia avvenuta anteriormente alla prima seduta della Camera della XVIII legislatura, l'articolo 1 del regolamento della Camera prevede che " i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione"; l'on.



Sozzani risulta proclamato in data 19 marzo 2018”.

Alla luce di tale comunicazione, con atto depositato in data 11 giugno 2019 ore 11.27, il P.M. estendeva la richiesta di utilizzazione delle conversazioni intercettate sia alla conversazione del 23 marzo 2018 ore 9.44 (di cui alla nota chiarificatrice della Presidenza della Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, appena richiamata), sia ad una ulteriore conversazione emersa nel corso delle operazioni di trascrizione e non ancora disponibile all'atto del deposito della richiesta di misura cautelare (conversazione risultante dall'allegato 1 all'annotazione di P.G. del 19 aprile 2019 prot. 255583/19 – trascrizione Sessione n. 158 – Attività progr. 72 RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis .)

In data 31 maggio 2019, il P.M. inoltre depositava le risultanze delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. dell'indagato Sozzani Diego da cui emerge in particolare, oltre all'iscrizione per il reato di cui all'art. 7 L. 1974/n.195, commesso in data 22 marzo 2018 per cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nell'ambito dell'ordinanza del 29 aprile 2019 (oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere ex art. 4 legge 21 giugno 2003 n. 142, già avanzata alla Camera dei Deputati), l'iscrizione per i seguenti fatti di reato:

art. 7 L. n. 195/1974 e art 110 c.p. accertato in Milano in data 19.4.2018

artt. 319 c.p. 321 c.p. 110 c.p. accertato il 19.4.2019 in Milano;

art. 353c.p. 110 c.p. 81 c.p. accertato in data 19 aprile 2018 in Milano;

art. 346 bis c.p. 110 c.p. commesso in data 10.12.2018 in Milano;

art. 319 c.p. art. 321 c.p. art. 110 c.p. commesso in data 7.2.2019 in Milano.

La difesa dell'indagato Sozzani Diego depositava in data 11.6.2019 note d'udienza e una breve integrazione alle stesse.

All'udienza del 11 giugno 2019 la difesa dell'indagato Sozzani rinunciava al termine a difesa, dando atto di aver comunque avuto modo di ascoltare le conversazioni formanti oggetto della richiesta integrativa del P.M.

All'udienza del 11 giugno 2019 il Giudice, sentite le parti comparse, si riservava la decisione.

Premesso tutto ciò, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

per porre ordine nelle diverse questioni che debbono essere affrontate, prima di effettuare il giudizio relativo alla necessità di richiedere alla Camera dei deputati l'autorizzazione



AM

all'utilizzazione delle intercettazioni coinvolgenti uno dei suoi membri, indagato nell'ambito del procedimento si procederà:

- I) a determinare con esattezza l'oggetto della richiesta avanzata dal P.M.;
- II) a dar conto della legittimità dell'acquisizione dei predetti risultati intercettati al procedimento tenuto conto della qualifica di parlamentare rivestita da uno degli interlocutori alla luce della disciplina delineata dagli artt. 4 e 6 L. n. 140/2003 a proposito delle intercettazioni coinvolgenti un parlamentare;
- III) a valutare la rilevanza delle conversazioni oggetto della richiesta alla stregua di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 L. n. 140/2003;
- III) a stabilire se per le stesse sia o meno necessario richiedere alla Camera dei deputati l'autorizzazione al loro utilizzo;

I) Oggetto della richiesta sono complessivamente n. 6 conversazioni di seguito elencate:

- 1) - trascrizione Sessione n. 35 - Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 86 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019)
- 2) - trascrizione Sessione n. 67 - Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 109 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019)
- 3) - trascrizione Sessione n. 80 - Attività progr. 41, 42, 43, 44 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 59 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019)
- 4) - trascrizione progr. 3263 e 3264 Linea 12889 - RIT 960/18 Intercettazione Ambientale Autovettura Fiat targata omissis in uso a Mauro TOLBAR (Cfr. allegato 1 all'annotazione della Compagnia gdf Busto Arsizio depositata in data 10.4.2019)
- 5) - conversazione del 23 marzo 2018 ore 9.44 intercorrente fra Mauro Tolbar e Diego Sozzani (RIT. 67/18 Progr. 2193 23/03/2018 ore 9.44.50; utenza intercettata omissis in uso a Tolbar Mauro; interlocutore Diego Sozzani)
- 6) - trascrizione Sessione n. 158 - Attività progr. 72 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (Cfr. allegato 1 all'annotazione di P.G. del 19/4/2019);

II) La legittima acquisizione dei predetti risultati delle intercettazioni agli atti del procedimento

Con le note d'udienza depositate in data 11 giugno 2019 la difesa dell'indagato Sozzani, in estrema sintesi, ha eccepito la non utilizzabilità di tali intercettazioni per tre ordini di motivi:

- a) la mancata ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. per l'utilizzazione delle conversazioni in diverso procedimento, tale dovendosi considerare il procedimento a carico dell'indagato Sozzani rispetto a quello pendente a carico dei soggetti intercettati;
- b) la non utilizzabilità delle predette intercettazioni in quanto il titolo di reato per cui si procede (illecito finanziamento ai partiti) non consente il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova;
- c) la non utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ottenute tramite il captatore informatico per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione (art. 270 comma 1 bis c.p.p.)

L'esame delle doglianze difensive non appare conferente in questa sede in quanto a norma dell'art. 271 comma 1 c.p.p. "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge": pertanto, qualora i risultati intercettati dovessero risultare eseguiti fuori dai limiti stabiliti dalle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 103 comma 5, 266, 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p.), ovvero dalla disciplina contenuta nella legge n. 140/2003, essi dovrebbero considerarsi radicalmente inutilizzabili, con il conseguente vanificarsi delle problematiche, esclusivamente endoprocessuali, sollevate dalla difesa.

Volendo pertanto, in primis, verificare se le operazioni di intercettazione nel corso delle quali sono state captate le conversazioni oggetto della richiesta siano state o meno eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, occorre innanzitutto evidenziare che i reperti intercettati sono frutto di attività di intercettazione regolarmente autorizzata e prorogata, come emerge dai decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga delle operazioni, allegati alla presente richiesta (All. a).

In particolare, per quanto concerne l'attività di intercettazione contrassegnata con il RIT. N. 1695/18 nel corso della quale sono state captate le conversazioni di cui ai punti 1-2-3-6 le stesse sono state disposte con decreto d'urgenza del P.M. in data 2.11.2018 convalidato dal GIP in data 2.11.2018 e le operazioni sono state ininterrottamente prorogate sino al termine delle stesse.

Quanto alla conversazione sub 4), la stessa è stata captata nell'ambito delle operazioni di intercettazione contrassegnate con il numero RIT 960/ 18 autorizzate con decreto del GIP datato 15.6.2018 e successivamente ininterrottamente prorogate sino al termine delle operazioni.

Quanto alla conversazione sub 4), la stessa è stata captata nell'ambito delle operazioni di ~~intercettazione telefonica contrassegnata dal R.F.T. N. 67/18 debitamente autorizzata e~~ prorogata.

Deve a questo punto essere verificata la legittima acquisizione delle comunicazioni oggetto della richiesta sotto lo specifico profilo che attiene al carattere "indiretto" o "fortuito" del coinvolgimento del Parlamentare Diego Sozzani nelle conversazioni.

Il sistema delineato dalla correlazione degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 prevede che, laddove il parlamentare sia stato 'bersaglio' formale o sostanziale dell'attività intercettata sin dall'epoca del suo espletamento, la Camera di appartenenza avrebbe dovuto essere compulsata prima di intraprendere detta attività con esiti di radicale inutilizzabilità (quanto meno nei confronti del parlamentare) non emendabili con la procedura prevista dall'articolo 6, il cui enunciato si apre con una clausola di riserva di contenuto inequivocabile: *"fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice..."*.

La disposizione da ultimo citata regola l'ipotesi in cui occorra "eseguire" intercettazioni "nei confronti" di un membro del Parlamento (c.d. intercettazioni "dirette") e prevede che a tal fine l'"autorità competente" debba richiedere l'autorizzazione alla Camera cui il parlamentare appartiene, in assenza della quale l'atto è ineseguibile.

Si tratta, dunque, di un'autorizzazione a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta come il destinatario dell'atto investigativo.

Invece — come si desume dalla clausola di riserva iniziale ("fuori dalle ipotesi previste dall'art. 4") — l'art. 6 attiene ai casi in cui le comunicazioni del membro del parlamento vengano intercettate nell'ambito di operazioni che hanno come destinatario terze persone.

Nell'alveo delle intercettazioni non disposte "nei confronti di un membro del Parlamento (e quindi relative ad utenze o luoghi non rientranti nella disponibilità del parlamentare), si distingue ulteriormente fra intercettazioni "indirette" - quando l'attività di captazione interessa utenze intestate a differenti soggetti che tuttavia possono considerarsi interlocutori abituali del parlamentare o concerne luoghi a lui non appartenenti, ma che possono presumersi dal medesimo frequentati (vedasi Corte Cost. n. 114/2010) - e intercettazioni "casuali"

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 390 del 28.11.2007, la disciplina delle intercettazioni "casuali" quale delineata dall'art. 6 l. n. 140/2003 non può ritenersi riconducibile alla previsione di cui all'art. 68 terzo comma Cost.

Al riguardo, sottolinea la Corte, *"le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione...debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio-uvutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3 di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su*



Am

specifiche autorizzazioni ad acta”....

Nella specie, dal testo dell'art. 68 comma 3 Cost. (“analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”) non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali.

La norma costituzionale ha riguardo infatti alla “sottoposizione” di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato.

Né giova, in senso contrario, l'inciso “in qualsiasi forma” che nell'art. 68 terzo comma Cost. qualifica le intercettazioni soggette ad autorizzazione. Come emerge, infatti, dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993, detto inciso fu introdotto dalla Camera dei Deputati in sostituzione del riferimento alle “intercettazioni telefoniche e ambientali” che compariva nel testo approvato dal Senato della Repubblica e ciò al fine di adottare una formula più generica atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo. Nell'intenzione del legislatore costituzionale, dunque, l'espressione “in qualsiasi forma” si riferiva unicamente alle modalità tecniche di captazione e ai tipi di comunicazione intercettata; non già al carattere “diretto” o “casuale” della captazione.

Poiché la “ratio” della autorizzazione non mira a salvaguardare la riservatezza di qualsiasi conversazione del parlamentare in quanto tale, ma la funzionalità e la piena autonomia decisionale del parlamentare in quanto membro dell'assemblea di appartenenza da indebite ingerenze del potere giudiziario e poiché il bene protetto si identifica con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti del Parlamento, nel caso di intercettazioni “fortuite” l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio o comunque di un'indebita ingerenza del potere giurisdizionale nei confronti del parlamentare resta esclusa, proprio dall'accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

Da qui l'esigenza di distinguere nettamente tra intercettazioni c.d. “indirette” ed intercettazioni puramente “casuali”.

In effetti, se l'atto d'indagine è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata dalla camera di appartenenza è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze o i luoghi sottoposti a controllo appartengano a terzi. In effetti, in tali casi l'autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il parlamentare.

Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68 comma 3 Cost. non esulano dunque certamente le intercettazioni c.d. “indirette” intese come captazioni delle conversazioni del

membro del parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma più propriamente le intercettazioni “casuali” o “fortuite” rispetto alle quali proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare - l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza.

Nel caso in esame ritiene il giudice che nell’ambito delle intercettazioni di cui alla richiesta del P.M. debbano operarsi delle distinzioni.

Quanto alla conversazione del 23 marzo 2018 ore 9.44, di cui al punto 5) ritiene il giudice che tale conversazione intercettata sull’utenza di Tolbar Mauro, non possa considerarsi “casuale” o “fortuita”.

In effetti, occorre considerare che, nel presente procedimento, dal 23 marzo 2019 ore 11.00 tutte le conversazioni provenienti da o destinate a utenze riferibili a Diego Sozzani sono state automaticamente escluse dalle operazioni di registrazioni ed ascolto proprio perché si era ritenuto che dal momento dell’insediamento alla Camera, scattasse per il deputato Sozzani la copertura costituzionale di cui all’art. 68 Cost. e quindi non si potessero eseguire intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza ex art. 4 L. n. 140/2003, autorizzazione nella specie mai richiesta.

Poiché, come si desume inequivocabilmente dal disposto dell’art. 1 del regolamento della Camera: “ i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione” era dal 19 marzo 2018 (giorno appunto della proclamazione di Sozzani Diego) che tale operazione di automatico oscuramento delle conversazioni dirette a utenze in uso al parlamentare andava compiuta con la conseguenza che, in assenza di autorizzazione, tale intercettazione deve considerarsi inutilizzabile. In altre parole, dal 19 marzo 2019 era possibile richiedere l’autorizzazione preventiva ad eseguire operazioni di intercettazione sulle utenze in uso a Sozzani.

Poiché Mauro Tolbar risulta aver intrattenuto, fino a quel momento, numerose conversazioni telefoniche con Diego Sozzani deve ritenersi che le operazioni di intercettazioni fossero dirette a captare sia le conversazioni del primo che del secondo qualificandosi, quindi, come intercettazioni indirette nei confronti del soggetto già rivestente a tutti gli effetti la carica di parlamentare.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne le 4 intercettazioni già oggetto della richiesta avanzata dal P.M. (nn. da 1 a 4) prima dell’emissione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare e l’ulteriore conversazione oggetto della richiesta depositata in data 11 giugno 2019 (n.6).

La pluralità di interlocutori dei soggetti direttamente monitorati (CAIANIELLO Gioacchino e Tolbar Mauro), ampiamente documentata dalle innumerevoli conversazioni non coinvolgenti l’Onorevole Diego SOZZANI e valorizzate nell’ordinanza applicativa di



misure cautelari emessa da questo GIP in data 29 aprile 2019, (allegata in copia alla autonoma richiesta di autorizzazione a procedere per l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Diego Sozzani inoltrata alla stessa Camera dei deputati con separato atto), dissipa anche il mero sospetto che la captazione di CAIANIELLO e di TOLBAR sia stata *illo tempore* posta in essere al fine di aggirare l'autorizzazione preventiva (richiesta dal citato articolo 4 Legge n. 140/2003) nei confronti di SOZZANI.

Se ciò vale sicuramente per l'indagato Caianiello (che risulta al centro di una vastissima attività di indagine non coinvolgente Sozzani), analogo discorso può farsi per Mauro Tolbar il quale, dopo la proclamazione dell'indagato Sozzani alla carica di parlamentare, ha intrapreso tutta una serie di condotte illecite in cui ha interagito con una pluralità di soggetti, condotte alle quali l'indagato Sozzani, o la società Greenline s.r.l. a lui riconducibile, erano completamente estranei.

Si allude, in particolare, alla corruzione di cui al capo III.2 dell'ordinanza applicativa di misura cautelare relativa alle vicende dell'approvazione del piano di governo del territorio del Comune di Gallarate, ovvero alla corruzione commessa in concorso con Caianiello, Capristo, Pedroni, Santi e Viganò di cui al capo III.8 dell'ordinanza cautelare.

Anche con riguardo a Mauro Tolbar è evidente come l'attività captativa mirasse a ricercare prove in ordine alle di lui responsabilità e non potesse considerarsi un mezzo per captare, indirettamente, le conversazioni del parlamentare.

In generale, occorre osservare che le intercettazioni di cui si tratta sono **tutte intercettazioni c.d. ambientali** (quelle captate all'interno delle autovetture monitorate, appartenenti e utilizzate da soggetti terzi) **ovvero telematiche, in quanto registrate per il tramite del captatore informatico** installato nel telefono cellulare in uso all'indagato CAIANIELLO Gioacchino.

Occorre sottolineare con forza quest'ultima circostanza, proprio al fine di escludere che si sia proceduto ad intercettare direttamente o indirettamente le conversazioni o comunicazioni di SOZZANI successivamente alla sua proclamazione alla carica di parlamentare.

Proprio le modalità captative delle conversazioni escludono, inoltre, che nel caso di specie si versi in un caso in cui fosse possibile chiedere ed ottenere una preventiva autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare.

Trattasi, invero, di incontri avvenuti tra SOZZANI e CAIANIELLO ovvero tra SOZZANI e TOLBAR, del tutto fortuiti, come dimostrano, del resto, anche i luoghi nei quali sono state registrate le relative conversazioni, vale a dire all'interno di autovetture ovvero all'esterno di esercizi di ristorazione.

Ci si trova, in definitiva, al cospetto di un materiale legittimamente acquisito in un procedimento nel quale le intercettazioni monitoravano formalmente e sostanzialmente



terzi, nel corso delle quali soltanto casualmente sono stati captati colloqui coinvolgenti il membro del Parlamento.

Può, pertanto, davvero parlarsi nei casi in esame di un *“ingresso accidentale del parlamentare nell’area di ascolto”*, secondo l’icastica espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/2007.

Non è un caso, sotto quest’ultimo profilo, che tutta la rigorosa giurisprudenza di legittimità e costituzionale formatasi sul tema delle intercettazioni dei parlamentari riguardi esclusivamente quelle **telefoniche**, perché in relazione alle stesse è ben difficile argomentare sotto il profilo della relativa casualità (essendo facilmente e preventivamente individuabile il numero di telefono in entrata o in uscita della chiamata).

Il riferimento appena compiuto riguarda, in particolare, il filone giurisprudenziale ripreso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 6 5.4.2017 n. 34552) secondo il quale: “In tema di intercettazioni **telefoniche**, la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall’attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) dall’arco di tempo della captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

I rigorosi parametri elencati in tale pronuncia non possono per ovvie ragioni essere adottati *sic et simpliciter* nel caso delle **intercettazioni ambientali** in cui la casualità della captazione deve essere valutata con riguardo non al soggetto con cui il parlamentare interloquisce, bensì al luogo ove è attiva la captazione.

In altri termini, occorrerà valutare se il luogo ove è stata autorizzata l’intercettazione delle comunicazioni fra presenti pur non appartenendo o non rientrando nella disponibilità del parlamentare sia da questi abitualmente frequentato in quanto, in quest’ultima evenienza, ci si troverebbe di fronte a intercettazioni “indirette”, poichè, seppur non concernenti direttamente il membro di una delle camere, tuttavia avrebbero la precipua finalità di captare le conversazioni di quest’ultimo.

In questo senso, nel tentativo di sottrarsi a valutazioni puramente discrezionali nel determinare quale sia stata la direzione dell’atto d’indagine, il giudizio non può che ancorarsi ad una dimensione di tipo statistico: in effetti, i concetti di “casualità”, di “accidentalità”, di “carattere fortuito” richiamano, sotto il profilo oggettivo, quello di minima probabilità di verifica e, sotto quello soggettivo, quello di non prevedibilità.

In questa prospettiva, per quanto concerne le conversazioni captate all’interno dell’autovettura di Mauro Tolbar. l’esame complessivo della mole di comunicazioni captate in tutto il periodo monitorato fa emergere soltanto una conversazione coinvolgente il parlamentare Sozzani Diego all’interno del veicolo monitorato, vale a dire proprio quella a

cui si riferisce la richiesta del P.M.

L'unicità dell'incontro a bordo dell'autovettura consente pertanto di escludere drasticamente che l'attività captativa fosse diretta a cogliere le comunicazioni del parlamentare, in quanto l'autorizzazione fu disposta e mantenuta come mezzo di ricerca di prove della responsabilità dell'utilizzatore del veicolo che, come si è detto, risulta coinvolto in una nutrita serie di condotte illecite, compendiate nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, a cui il parlamentare è estraneo.

Discorso parzialmente sovrapponibile a quello appena compiuto può svilupparsi con riguardo alle intercettazioni telematiche ottenute attraverso il captatore informatico installato sul dispositivo elettronico portatile in uso a Caianiello Gioacchino.

Nella presente indagine, il captatore informatico è stato utilizzato essenzialmente come una intercettazione ambientale mobile legata al portatore del dispositivo elettronico portatile sul quale il c.d. "trojan horse" è stato installato, vale a dire il telefono cellulare in uso a Gioacchino Cainaiello.

Ponendosi ancora una volta nella prospettiva di valutare la probabilità e la prevedibilità dell'interlocuzione del parlamentare al fine di stabilirne il carattere casuale o fortuito, il giudizio andrà compiuto con riguardo ai contatti personali avuti da Diego Sozzani con la **persona di Gioacchino Caianiello**.

L'esame complessivo degli atti d'indagine non consente di giungere alla conclusione per cui Sozzani fosse un frequentatore abituale della persona di Caianiello e che quindi il monitoraggio di quest'ultimo fosse in realtà volto alla captazione delle conversazioni del primo.

La moltitudine degli interlocutori e dei frequentatori dell'indagato Caianiello consente di ritenere in tutta tranquillità che l'attività di captazione sia stata disposta e mantenuta, in tutto l'arco del periodo monitorato, per ricercare elementi di prova inerenti la responsabilità del soggetto direttamente controllato con l'eventualità, del tutto casuale, di captare elementi di prova anche a carico di altri soggetti, compresi quelli rivestenti la carica di parlamentare.

Anche in questo caso pertanto, il carattere fortuito dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto, rappresentata dalla portata del raggio del dispositivo, esclude l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o comunque di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, proprio in quanto l'accidentalità della conversazione o comunicazione del parlamentare non consentiva all'autorità giudiziaria di munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza (Co.Cost. sent. N. 390/2007).

Ritenuto pertanto il carattere "casuale" o "fortuito" delle conversazioni di cui ai nn. 1-2-3-4 e 6 si ritiene che il loro utilizzo sia necessario al duplice fine di corroborare il giudizio in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari (la conversazione n. 6 è stata registrata in data 12 aprile 2019) sia al fine della concretizzazione di elementi indiziari in ordine ai reati



per i quali sono ancora in corso le indagini.

Tale necessità presuppone il giudizio inerente alla rilevanza delle singole conversazioni su cui appare opportuno soffermarsi analiticamente, in quanto costituisce il tema centrale della valutazione affidata al giudice dall'articolo 6 della legge n. 140/2003.

La premessa di questa parte del ragionamento non può che consistere nel chiarimento della nozione di 'rilevanza'.

A questa nozione la norma si riferisce nel suo primo comma, in cui è prescritta la distruzione integrale dei documenti di attività comunicativa ritenuti "irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento".

Il secondo comma poi qualifica il presupposto della decisione propedeutica alla richiesta di autorizzazione alla Camera come 'necessità' di utilizzazione delle intercettazioni o dei tabulati di cui al comma 1.

"Rilevanza" e — consequenziale — "utilizzabilità processuale" sono del resto i parametri sui quali la stessa Camera dei Deputati è chiamata a cimentarsi, secondo le indicazioni contenute nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni presentata alla Presidenza in data 19 marzo 2007.

Il referente principale che deve guidare l'interpretazione del concetto di rilevanza (o piuttosto di 'non irrilevanza') evocato dalla disposizione dell'articolo 6 è contenuto nell'articolo 190 c.p.p., norma nella quale si disciplina l'ammissione delle prove nel giudizio stabilendo il dovere del giudice di escludere soltanto quelle "vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti".

La nozione pacificamente significa:

- pertinenza dell'oggetto del mezzo di prova alla regiudicanda;
- idoneità dimostrativa della fonte o del mezzo rispetto all'affermazione da provare;
- esclusione della prova ridondante, sovrabbondante, defatigatoria e orientata ad un risultato conoscitivo già assodato.

Riportata nell'ambito che più direttamente ci interessa, la nozione di rilevanza deve fare i conti con una qualificazione aggiuntiva: il carattere neutro della nozione di 'non irrilevanza'.

E' rilevante non soltanto la conoscenza che giova all'ipotesi accusatoria ma anche quella che supporta, o può in astratto supportare, l'ipotesi alternativa o l'esercizio di confutazione rimesso alla difesa dell'indagato.

E' la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 390/2007, a segnalare come le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa.



E' ancora la Corte Costituzionale a segnalare come la garanzia apprestata dalla legge in discorso - investendo non già i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso - sia irrinunciabile dal singolo (vedi le sentenze n. 9 /1970 e 58/2004).

Ne deriva che l'adozione di un criterio di rilevanza troppo restrittivo potrebbe tradursi in definitivo pregiudizio delle stesse ragioni difensive del parlamentare indagato, senza che neppure l'interessato possa - rinunciando alla garanzia - ovviare a questo effetto.

E' resa d'altro canto evidente dal confronto con altre previsioni del codice di rito la scelta del legislatore del 2003 di non ricorrere a parametri selettivi più stringenti, quali quello dell'"assoluta necessità" del mezzo di prova (art. 507 c.p.p.) o della necessità di superare uno stallo decisorio (art. 441 comma 5° c.p.p.). parametri che del resto sono giustificati da contesti - quello del istruttoria dibattimentale o del giudizio abbreviato conclusi e del giudice chiamato ad adottare una decisione definitiva del merito - strutturalmente peculiari e non assimilabili a quello nel quale ci muoviamo.

Premesse queste nozioni, occorre precisare che la difesa dell'indagato, nel corso dell'udienza celebrata ex art. 268 comma 6° c.p.p., ha evidenziato come le conversazioni oggetto della richiesta non riguardino l'asserita commissione del reato di finanziamento illecito ai partiti e pertanto non possano considerarsi rilevanti.

A questo proposito, come si vedrà meglio analizzando le singole conversazioni in realtà almeno una di esse contiene un esplicito riferimento al reato per cui è stata disposta la misura cautelare personale: nella conversazione del 24 gennaio 2019 Cainaiello riporta a Sozzani di aver intrattenuto una conversazione con Pietro Tatarella a proposito dei finanziamenti erogati da D'Alfonso nel corso della campagna elettorale del 2018 in cui si fa esplicito riferimento alla contribuzione erogata a favore di Diego Sozzani.

Anche a prescindere da ciò, è evidente che, qualora la Camera dei deputati concedesse l'autorizzazione all'utilizzo le conversazioni oggetto della richiesta verrebbero ad essere legittimamente acquisite agli atti del procedimento e conseguentemente risulterebbero utilizzabili *erga omnes* non soltanto dal punto di vista dell'apporto al materiale indiziario raccolto nel corso dell'ampia indagine, ma anche al fine di corroborare il giudizio in merito alle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza e dell'attualità delle stesse.

Premesso ciò, la valutazione della rilevanza delle conversazioni non può che muovere dal confronto del materiale intercettivo con l'ipotesi accusatoria strutturata nella richiesta cautelare principale e nelle successive integrazioni e, in generale, con la valutazione degli atti d'indagine posti a fondamento della richiesta stessa.

Detta ricostruzione è stata recepita, per quanto concerne la posizione dell'indagato Sozzani nell'ordinanza cautelare emessa in data 29 aprile 2019 (già trasmessa all'Onorevole Camera dei Deputati con richiesta ex art. 4 della legge n. 140/2003).



A questo provvedimento deve farsi necessario rinvio per svolgere qui di seguito le deduzioni specificamente riferite alle conversazioni casualmente intercettate.

Passando all'esame delle singole conversazioni, si evidenzia quanto segue.

Quanto alla conversazione sub 1), (allegato 86 - trascrizione Sessione n. 35 - Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a **Gioacchino CAIANIELLO**), in data 10 dicembre 2018, CAIANIELLO si trova in macchina con **Diego SOZZANI**, con il quale si reca a Bodio Lomnago (VA), presso gli uffici della **ECONORD S.p.A.**¹ per parlare con **Claudio MILANESE**, socio e presidente del CDA di **ECONORD S.p.A.**, (socio di maggioranza e consigliere del CDA della **RISORSE ECOLOGICHE S.r.l.**², società, quest'ultima, che controlla **NEOCOS S.r.l.**³), nonché con **Sergio BRESCIANI**, già presidente del CDA della **NEOCOS S.r.l.**, dal 30.06.2015 al 30.05.2018. Mentre sono in auto, i due conversano in relazione all'incontro che avranno di lì a breve con il predetto MILANESE: CAIANIELLO *"...sentì questo che gli diciamo?..."*

SOZZANI spiega che, durante un precedente incontro, **MILANESE** gli aveva rappresentato la necessità di rilanciare la società **NEOCOS**, anche attraverso l'assunzione di persone che curassero le "pubbliche relazioni esterne" *"...questo..sentiamo lui cosa ha bisogno. Lui l'altra volta mi parlava che aveva bisogno per il rilancio della NEOCOS... ..se ha bisogno responsabile..un paio di responsabili di pubbliche relazioni esterne glielo facciamo volentieri, sentiamo cosa ha bisogno, lui la NEOCOS ha..io conosco bene la sua situazione, adesso quando hai finito poi... ..lui come NEOCOS ha questa impresa di costruzioni che si è trovato...si chiama CERUTTI è uno dei tanti CERUTTI di Borgo Manero era un ottima impresa... ..per difficoltà economiche se l'è presa lui..."*.

Quindi, **CAIANIELLO** descrive a **SOZZANI** la figura dell'imprenditore **MILANESE** *"...lo sai cos'è, che questo qui è comunque nell'entourage del varesotto... ..ha un..ha un background, no?! perchè questo qui lavorava con la CIC (fonetico), che era la vecchia impresa di costruzioni dove c'era MANGINI..Fabio, te lo ricordi?..."*

SOZZANI, dal canto suo, afferma che, a livello nazionale, **MILANESE** non intrattiene buoni rapporti con **ANAS spa**, ragione per la quale potrebbe proporsi

¹ **ECONORD S.p.A.**, con sede legale in omissis e sede operativa in omissis, omissis, esercente attività di raccolta rifiuti solidi non pericolosi

² **RISORSE ECOLOGICHE S.r.l.**, con sede legale in omissis, esercente attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico -

³ **NEOCOS S.r.l.**, con sede in omissis, esercente attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, fabbricazione strutture e parti metalliche -

per dargli “una mano” proprio con quest’ultima società pubblica . “...vabbè sta di fatto che questo..che io sappia a livello nazionale in questo momento magari nel varesotto ha un buon rapporto ma al di fuori no, con ANAS..con..se lui ha bisogno, gli diamo una mano! è un ottima impresa! però sto BRESCIANI qui..si vedrà..se prendiamo noi si vedrà un pò sminuito nel ruolo eh, in più lì c’è un altro casino che lui ha, è che lui vive o convive con una nuova fidanzata...”. “...in realtà sia il personaggio che il..le due aziende che ha la ECONORD e questa qui sono due belle..due cose molto interessanti! perchè lui dove ha la sede qui? che non è Varese o sì?...”.

Sempre con riferimento alla figura di MILANESE, CAIANIELLO racconta che lo stesso è amico di Giancarlo GIORGETTI (vicesegretario federale della Lega e sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri), essendo entrambi nati nello stesso paese, “...questo è il lago..Varese è lì, noi siamo dall'altra parte, qui è Inarzo dove è lui, adesso qui c’è..qui è dove c’è GIORGETTI, Bodio Lomnago... ..io lo indirizzo, dico "vai da..dal tuo amico!", capì?! io quando devo dirgli qualcosa... ..l'altro risponde, perchè storicamente sono qui, sono imprenditori della zona! e lui è un personaggio eh, cioè...”.

SOZZANI, pertanto, chiede CAIANIELLO se potranno parlare delle questioni inerenti alla società ANAS S.p.A. con MILANESE “...si può parlare ad esempio dell'ANAS con lui?...”

CAIANIELLO risponde affermativamente, “...ci si può, perchè lui deve lavorare..lui ha..ricordarti che lui ha la società di calcestruzzo... ..perchè lui faceva..quando c'era il padre, lui si era ritagliato il ruolo sul calcestruzzo, quando si tirava..no?! quando..quando tirava l'edilizia! poi muore il padre e lui prende il mano anche la parte della rumentà, ma l'ha presa a malincuore!... ..quindi lui si è rafforzato nell'aspetto... ..rumentà... ..e poi ha mantenuto quella parte dell'edilizia, pur in mezzo a mille difficoltà e in mezzo a mille cazzi no?! poi cosa ha fatto ha tirato dentro questo qui..che è questo BRESCIANI...... ..e tutto il resto, perchè poi alla fine lui secondo me non potendo seguire più tutto, no?! ma dedicandosi in particolare alla rumentà, perchè poi è diventato il suo core business..e tutto il resto, la questione è andata avanti in un certo modo...”.

...e domani c'è il consiglio d'amministrazione Ferrovie che deve in teoria decidere chi è il nuovo capo ANAS, dopo aver fatto fuori ARMANI e bisognerebbe... ..quindi gliene parliamo, male non va...”.

Una volta giunti presso gli uffici della ECONORD, CAIANIELLO e SOZZANI conversano con Claudio MILANESE e Sergio BRESCIANI.

In particolare, MILANESE e BRESCIANI rappresentano i problemi burocratici che stanno riscontrando nella gestione di due diversi appalti indetti dalla ANAS S.p.A. e che la NEOCOS S.r.l. si sarebbe aggiudicata.



Am

Con riferimento al primo appalto, MILANESE e BRESCIANI riferiscono che la documentazione è stata già inviata all'ANAC e che, in relazione alla quale, mancherebbe unicamente l'assenso dell'amministratore delegato di ANAS, Gianni Vittorio ARMANI e la firma del dirigente "...l'hanno mandato all'ANAC, è tornato... ..impresa NEOCOS ex CERUTTI, questo è il mio protocollo... ..sono circa, sono...mi tolgono dalle penali e sarà un 400 / 500.000,00 euro... ..mila euro da portare a casa, ma dopo ci sono le penali... ..che l'abbiamo definita così... ..che non me le hanno applicate, cioè me l'anno disapplicate, "salvo contrario avviso di cui adesso.."...quindi è già..è già stata and..è già andata all'ANAC questa!... ..ma l'ANAC ha detto che va bene... ..e devo solo essere firmata, solo che dicono che ARMANI non dà l'ok... ..non lo so, cioè la..ufficialmente ARMANI deve dare..deve dire alla..alla donna "firma!", alla... ..no, no, il numero due di ARMANI, quella la..la..oh che amnesia! come si chiama quella lì la...".

In proposito, SOZZANI afferma che ARMANI, di fatto, non fa più parte di ANAS, riferendosi all'imminente cambio degli organi apicali "...con parere positivo? va bene... ..ma non c'è più ormai, ma LIANI (fonetico)..o a chi?... ..alla POLI (fonetico) bò... ..alla responsabile della progettazione... ..adesso ARMANI non c'è più..."

"...tu che hai delle amicizie locali importanti, sappi che devono scegliere chi va al posto di ARMANI, domani è convocato il consiglio d'amministrazione, se scegliessero..lo dico in termini operativi e non politici perchè... ..una soluzione interna e la soluzione interna potesse essere Ugo DIBERNARDO che è il capo della manutenzione, sappiate che può..punto!..cioè già così sono ben..."

MILANESE, quindi, chiede se sarà Giancarlo GIORGETTI ad avere un potere di scelta su tale nomina "...chi è che va al tavolo? GIORGETTI, chi va?..."

SOZZANI "...è lui! lui sicuramente nella Lega è quello che..che dice la sua, cioè lì è una questione gaurda..non c'è niente..Ugo DIBERNARDO è un siciliano sveglio che..ma soprattutto conosce l'ANAS, quindi se metti uno lì che..oggi è già direttore centrale della manutenzione, sono i due..i due... ..i due sono LIANI e DIBERNARDO..."

Quindi, relativamente alla citata problematica relativa all'appalto aggiudicatosi da NEOCOS S.r.l., SOZZANI afferma "...invece quello sà già, è vero però a quel punto, nel momento in cui però tu mi garantisci così, io gli faccio sapere che c'è stato..nei modi, nei tempi, in modo assolutamente leciti, che c'è stato un interessamento, evidentemente chiedo... ..perchè poi qui è anche una questione..nella stragrande maggioranza dei casi non si chiedono piaceri enormi, si chiedono elementi..."

Anche BRESCIANI conferma che bisogna unicamente riferire a chi di dovere di

procedere alla firma della pratica “...questo qui si tratta di dire..firma adesso... ..firma adesso, perchè non..perchè è una roba ordinaria, cioè son andati avanti tutti, son già arrivati tutti i documenti e tutto, c'è solo da firmare, firmami..questo qui puoi firmare, non è una straordinaria, non è che mi sta concedendo niente, mi sta dando quello che mi hai già...”

SOZZANI ribadisce che si adopererà a tal fine “...e questa ci lavoro sù...”. Successivamente gli interlocutori passano a trattare dell'altra problematica connessa ad un ulteriore appalto indetto da ANAS S.p.A. e che la NEOCOS S.r.l. si è aggiudicata (in relazione alla città de L'Aquila) riguardo al quale BRESCIANI riferisce che la relativa documentazione è stata inviata all'ANAC “...e questa è la stessa cosa, questa qui è L'AQUILA, in questo caso qui anche questa è andata all'ANAC, non è ancora tornato dall'ANAC, però quando va all'ANAC......perchè però voglio dire, mando una proposta del due e quaranta, relazione del gruppo strutture, relazione comitato, la delibera del comitato valutatore, istruttore, poi relazione del commissario tecnico... ..parere legale, bozza di transazione, cioè..(inc.le)... ..più ordinario di questo non ce n'è...”

Anche in relazione a quest'ultima problematica, SOZZANI si rende disponibile ad intermediare, in particolare informandosi presso ANAC “... vabbè io sento l'ANAC a che punto è... ..sì, io vedo con l'ANAC a che punto è...”.

Pertanto, MILANESE consiglia a BRESCIANI e SOZZANI di incontrarsi periodicamente tra loro in relazione a tali questioni “...poi invece l'altro discorso secondo me adesso prendete un attimino una ritualità...” e SOZZANI introduce, dal canto suo, la questione della sua remunerazione “...sì con l'inizio dell'anno..facciamo un discorso..però volevo, per essere corretto.. cioè io volevo fare un discorso, senti anche tu Nino, magari di attività...”.

Attività che MILANESE ipotizza dover essere di tipo “...consulenziale!...”

SOZZANI concorda “...di promozione..no?!...e però con dei punti di verifica fra di noi, perchè guarda siccome è tanti anni che faccio questo mestiere, alla fine devo..dobbiamo ogni tanto trovarci..siccome è un mestiere difficile, non facile...”.

Coin estrema chiarezza, CAIANIELLO interviene affermando “...fare il punto dai! il dare e l'avere! ok no?!...”, evidentemente riferendosi alla necessità di retribuire SOZZANI per la sua opera di intermediazione

SOZZANI aggiunge “...eh!..in modo che voi siate soddisfatti, perchè purtroppo ci metto dei tempi... ..cioè io non è che a gennaio parto e a febbraio...”

MILANESE mostra di essere d'accordo “...io ti dirò..sì, ci mancherebbe... ..avere un punto di riferimento, io t'ho dato l'interlocutore..(inc.le)..senza che andare là andare in impresa che poi parlan tutti...”. A tal fine, MILANESE si dice pronto a predisporre un accordo da far ratificare dal relativo CDA “...preparo una bozza”

dell'accordo, che io poi lo faccio portare io in CDA, lo faccio passare...”

CAIANIELLO prospetta, allora, di giustificare dette dazioni mediante fittizie dalla società di SOZZANI “...perchè lui fa anche le certificazioni sul lavoro, le cose, hai capito?!... ..ci sono le modalità, che al di là del del lavoro che fa, attraverso quel lavoro...”.

L'affermazione è particolarmente importante in quanto chiaramente indicativa della volontà di camuffare la reali ragioni di tali elargizioni.

In proposito, MILANESE afferma che il contratto giustificativo dell'incarico di SOZZANI verrà predisposto tramite la società capogruppo RISORSE ECOLOGICHE S.r.l. “...ma io il contratto glielo faccio come finanziaria io, come capo gruppo io, nell'ambito..dell'interesse delle mie partecipate, non è che deve essere specificato di là... ..adesso parla un attimino con lui, perchè il rapporto sarà consulenziale, poi decidiamo noi se farlo come RISORSE o farlo come NEOCOS... ..perchè io preferisco farlo come RISORSE, in modo tale che noi abbiamo un riferimento per tutte le nostre attività... ..hai capito Sergio? adesso vedete un attimino mentre tra..ho bisogno di un secondo”.

SOZZANI mostra, quindi, di essere pronto mettersi subito in azione “...incomincio a lavorare, uno è un pelino più lunga perchè devo lavorare in ANAC, questo è pelino più lungo..questa no...”.

Ritiene il giudice che la conversazione appena esposta sia estremamente rilevante non solo al fine di valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare personale disposta a carico dell'indagato Sozzani Diego, (in particolare al fine di verificare il profilo dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui è stata disposta la misura), ma anche sotto diverso profilo. In effetti, come risulta dal certificato dei carichi pendenti, Sozzani Diego risulta iscritto nel registro degli indagati anche per altre fattispecie delittuose che trovano nel contenuto delle conversazioni oggetto d'esame pregnanti elementi di prova, onde la necessità del loro utilizzo viene in rilievo anche al fine della prosecuzione delle indagini.

In particolare, dalla conversazione sub 1) emergono indizi di colpevolezza a carico dell'indagato Sozzani - quanto meno - in ordine al reato di cui all'art. 346 bis c.p. per il quale risulta iscritto nel registro degli indagati per una condotta commessa in data 10.12.2018.

Quanto alla conversazione sub 2), (allegato 109 - trascrizione Sessione n. 67 - Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO), in data 11 gennaio 2019 CAIANIELLO si trova fuori il ristorante da Berti con SOZZANI e TOLBAR.

Preliminarmente TOLBAR informa CAIANIELLO di una problematica riguardante l'indagato D'ALFONSO, "...noi stiamo dando una mano a..e non so come gestire questa cosa, al Daniele D'ALFONSO... ..che è un pistola! si sta comportando malissimo!...".

In proposito, CAIANIELLO afferma che informerà di detta situazione Pietro TATARELLA, "...lasciato perdere!... ..tu me lo dici, io chiamo TATARELLA...".

TOLBAR e SOZZANI precisano al riguardo che, grazie alla loro intermediazione, D'ALFONSO si è già aggiudicato dei lavori a Novara in relazione al quale lo hanno aiutato ad "incassare" la somma di 100.000,00 euro nonché a risolvere un'ulteriore problematica inerente ad un ulteriore appalto in provincia di Alessandria "...però ha preso dei lavori a Novara... ..gli abbiamo..gli abbiamo risolto un..un incasso..100.000,00 euro!... ..di lavoro già preso, sta già lavorando! e in più gli abbiamo fatto prendere..gli abbiamo risolto un problema ad Alessandria con il direttore tecnico, che lo stavano massacrando, perchè aveva vinto un appalto e gli volevano fare iniziare..l'ha fatto...".

TOOLBAR, allora, aggiunge che a fronte della loro prestazione agevolatoria avevano chiesto a D'ALFONSO una dazione di 1.500,00 euro, rimasta tuttavia inevasa "...non so come..come devo..come devo co..gli abbiamo fatto conferire i percolati a Novara, gli abbiamo chiesto 1.500,00 euro, ci ha detto che ce li dava per le tessere, non ce li ha neanche dati! m'ha preso anche per il culo, ho detto "ma vaffanculo!", non so come gestirla, cioè più che altro io..adesso non ne ho parlato col GALLIANA...".

Allora, CAIANIELLO indica a TOLBAR di riferire a D'ALFONSO di recarsi personalmente a parlare con lui "...gli dici "guarda ho parlato con il Nino, vai da lui!"..(inc.le)..lo chiami e gli dici "guarda, parla con il Nino! non c'è problema!"...".

Successivamente CAIANIELLO chiede a SOZZANI se gli è stato rinnovato l'incarico nella in house ACCAM S.p.A. "...ACCAM te l'ha rinnovata la cosa?...".

Domanda alla quale quest'ultimo risponde che si informerà tramite il fratello Stefano "...devo chiedere, penso di sì. Devo chiedere a Stefano...".

Relativamente alla società ACCAM, TOLBAR afferma che vi è la necessità di escogitare un modo per aiutare il presidente del CDA Laura BORDONARO a gestire la nomina del nuovo direttore tecnico "...il in ACCAM poi bisogna capire come fare per dargli una mano, per gestire la partita del..di quella nuova nomina, no?! perchè lei ha bisogno di quel..di..di una figura che la segue, ma lei! cioè quell'ingegnere deve seguire lei, capisci?!...".

In proposito, CAIANIELLO comunica che incontrerà la presidente di ACCAM BORDONARO l'indomani *"...no, questa io la vedo domani sera..."* e, rivolgendosi a SOZZANI, lamenta l'operato di TOLBAR in relazione a tale ultima vicenda *"...oh, però a questo gli devi dire che non è che un giorno cambia... ...cioè questo ogni giorno ne cambia... ...quando decidiamo una cosa... ...è quella! non è che il giorno dopo... ...è un altro!... ...e il giorno dopo ancora...e il giorno dopo ancora è ancora un altro! no?!... ...cioè anche lì, sulla storia di ACCAM... ...il direttore generale, bene!... ...io faccio fare tutto l'ambaradan e tutto il resto per col direttore generale, poi viene dice "no il direttore generale no, il direttore tecnico!"... ...porca di quella puttana, no?!... ...se io concordo con te, io non è che l'ho deciso io, io e te concordiamo che bisogna prendere questa figura, io vado e lavoro per questa figura! se tu il giorno dopo mi dici "io non ci sto più dentro, perchè questa figura non va bene, è meglio quest'altra!" e io ti dico "ma vaffanculo!", no?!..."*.

Poi CAIANIELLO passa, senza mezzi termini, ad affrontare con SOZZANI la questione dei pagamenti nei suoi confronti di cui in particolare lamenta il relativo ritardo *"...poi in tutto questo, siccome bisogna parliamo di quagliare... ...siamo un po' in arretrato!..."*, messaggio che Diego SOZZANI Diego dovrà far pervenire al fratello Stefano *"...questo te lo dico a te! poi glielo dici tu..."*. Quindi, SOZZANI cerca di schermirsi *"...siamo in arretrato? (ride)..."* Ecaianiello esclama ribadisce *"...eh sì, eh come cazzo!... ...mò è finto l'anno capito?! (ride) è vero che c'è la fattura elettronica adesso, però..."*.

Pertanto, SOZZANI, garantisce che verificherà la contabilità dei pagamenti con suo fratello Stefano per poi tornare personalmente a fargli visita la prossima settimana *"...però la settimana prossima torno (ride)... ...te lo garantisco Nino...però in arretrato ma con me... ...vado a verificare subito con il capo..mio..Stefano, mio fratello che..sta settimana sistemiam tutto!..."*.

Infine, CAIANIELLO chiede a SOZZANI di programmare un incontro con Domenico ZAMBETTI detto Mimmo (ex assessore regionale, condannato per nel 2108 per corruzione e voto di scambio), persona con la quale ha parlato poco prima e che ha chiesto di poter incontrare SOZZANI *"...no, poi dobbiamo vedere invece chi si sta muovendo in questo settore, che voleva vederti e che l'ho visto fino a mezzogiorno, io sono arrivato alle 11:30... ...Mimmo ZAMBETTI... ...io gli ho detto "guarda dobbiamo fare..(inc.te)..nel senso che lui ti dice che cazzo di attività ha, no?! e poi tu..."*. SOZZANI si rende disponibile *"...volete venire a Novara?...con Mimmo, così ci vediamo fuori..fuori Milano venire lì?... ...gli faccio...stiamo in ufficio da me, gli faccio vedere l'ufficio! poi andiamo a mangiare qualcosa..."*.

La conversazione sopra sintetizzata appare, a parere del giudicante, estremamente rilevante in quanto da essa si ricava, con estrema chiarezza, l'oggetto dell'accordo

illecito esistente tra SOZZANI e CAIANIELLO, ovvero la retribuzione illecita del primo nei confronti del secondo in relazione agli incarichi ottenuti dalle società pubbliche amministrare di fatto da CAIANIELLO.

Quanto alla conversazione sub 3) in data 24 gennaio 2019 (allegato 59 - trascrizione Sessione n. 80 - Attività progr. 41, 42, 43, 44 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a **Gioacchino CAIANIELLO**) all'esterno del bar **HAUS GARDEN CAFE'** di Gallarate si incontrano Diego Sozzani e Gioacchino Caianiello.

I due, preliminarmente, rievocano la vicenda relativa D'ALFONSO di cui alla precedente conversazione

Sozzani "...noi già abbiamo..il nostro amico dell'ECOL SERVICE a Novara ha preso un incarico di 100.000,00 euro per la pulizia delle fogne, non sappiamo di quanto è..."

CAIANIELLO, tuttavia, riferisce di aver parlato con **Pietro TATARELLA** dal quale ha saputo che **D'ALFONSO** non ha ancora ricevuto alcuna somma di denaro in relazione all'appalto in esame "...io ho parlato con Pietro eh!... **...Pietro m'ha detto che non ha avuto un cazzo! che non gli hanno..che gli hanno bloccato tutto!... ..ha detto di questa roba qua, lui dice non è vero, hanno fatto la cosa e poi gli hanno bloccato tutto! ha detto che lui non ha avuto un cazzo!...**"

Inoltre, **CAIANIELLO** afferma di essersi lamentato con **TATARELLA** per il fatto che **D'ALFONSO** non ha ottemperato all'elargizione della somma di denaro richiesta da **SOZZANI** "...ho detto guarda che cazzo doveva dargli...", circostanza con riferimento alla quale, afferma, di aver ricevuto come risposta da **TATARELLA** che **D'ALFONSO** aveva già elargito delle somme di denaro per la campagna elettorale sia di **TATARELLA** che di **SOZZANI** "...allora mi ha detto Pietro..io..dice la mano in campagna elettorale gliel'ha data... ..no?!..anche a SOZZANI!...". **SOZZANI**, dal canto suo, conferma di aver ricevuto delle somme da **D'ALFONSO** a titolo di finanziamento della campagna elettorale "...sì, ha fatturato..." per poi aggiungere "...due lire...". Quindi, **CAIANIELLO** riferisce di aver fatto presente a **TATARELLA** che in relazione, in relazione agli appalti che **D'ALFONSO** si è aggiudicato a Novara ed Alessandria, lui (**CAIANIELLO**) non ha ancora ricevuto alcuna somma di denaro "...ho detto "sì..io no lo so.."..però..dice "...(*inc.le*)..Nino non ha avuto un cazzo! nè ad Alessandria e neanche a Novara!"...".

Successivamente, i due affrontano la questione degli incarichi affidati allo studio **GREENLINE** da parte di **ACCAM spa**:

CAIANIELLO "...l'incarico te l'hanno rinnovato?..."

SOZZANI "...no, ancora no. Mi han detto..han chiamato lo Stefano e Stefano ha detto "va bene, mandatemi due righe per iscritto", ma ancora non è arrivato..."

Pertanto **CAIANIELLO** lo invita a sollecitare "...sollecita!...".

Quindi, consultando degli appunti manoscritti, SOZZANI passa a trattare degli ulteriori incarichi affidati allo Studio Tecnico Associato GREENLINE di Arch. Stefano SOZZANI e Ing. Diego SOZZANI dall'altra società in house ALFA S.r.l., per i quali andranno poi fatti i "conti in casa" "...poi c'era..dell'ALFA..dell'ALFA invece ci sono degli incarichi che son andati allo Stefano, adesso Stefano fa l'iscrizione, nel momento in cui vedo, poi voglio...(inc.le)..ovviamente conti in casa...", frasi alla quale Nino risponde "...vabbè no, non c'è problema, è solo per sapere se l'hanno fatto...".

Detti incarichi riguardano la redazione di progetto preliminare per il depuratore di acque reflue di Varese-Olona, denominato Pravaccio, di cui SOZZANI non conosce ancora i relativi importi, ma afferma trattarsi di un duplice incarico, per i quali Mauro TOLBAR ha già fornito i nomi di cinque professionisti "...devono fare un progetto preliminare di PROVACCIO... ..di PRAVACCIO e quindi questi invece sta andando avanti la verifica e quindi nel momento in cui si conclude qui ce li ha e devono fare poi un..un up grade, dopo ci sarà la validazione del progetto, quindi qui gli incarichi saranno due e io non so le cifre, ma me le diranno..(inc.le)..questo ha dato 5 profili di tecnici che gli interessava ad ALFA il Mauro e quindi questi dovrebbero già fatti...".

Inoltre, SOZZANI segnala un'ulteriore gara che verrà indetta dalla ALFA S.r.l. tra pochi mesi e che propone a CAIANIELLO di affidare all'altra sua società SKYLAB ENERGIA S.r.l. "...e ci sarebbe una gara con SKYLAB che esce tra un paio di mesi..(inc.le)..delle analisi... ..e quando esce la vediamo..la vediamo insieme...". Infine SOZZANI tratta dell'ultima al vicenda illecita riguardante l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale ATEM VARESE 3 Sud, con bando in scadenza il 31.03.2019 "...E poi c'era il gas invece qui di Varese... ..il gas..siccome...", questione, quest'ultima, in relazione alla quale CAIANIELLO chiede a SOZZANI se ha già parlato con le persone interessate all'aggiudicazione "...tu c'hai parlato con questi qui? che io ho parlato...".

In merito, SOZZANI risponde "...no, io io son fermo, però sta mattina gli ho detto guarda che io adesso vado a trovarlo e devo dirgli qualcosa e lui dice "siccome l'ingegnere avrebbe avuto un sacco di incarichi..", io gli ho detto va bene, avevam parlato con la persona sbagliata..." "...e quindi quello affari vostri che gli avete dato un sacco di incarichi"... "...e adesso torna..dobbiamo..vogliamo riprendere il discorso, dobbiamo dare l'incarico alle persone giuste, non a quelle vecchie, io mi sono permesso di dirgli così...".

CAIANIELLO approva "...eh ma così deve essere!...".

CAIANIELLO, allora, chiede a SOZZANI di conoscere se ci sono novità in relazione all'incarico in suo favore da parte di Claudio MILANESE "...ah poi io alle cinque e mezza sono a Varese. Sei andato a Varese?... ..da MILANESE!?"

SOZZANI spiega di aver proposto a MILANESE l'ottenimento di una remunerazione

periodica "...ah ecco, vedi che è..è questa la cosa importante... ..per cui son venuto... ..allora, gli avevo presentato un preventivo di 5.500,00 euro..siccome lui voleva che io lavorassi..(inc.le)..appalti... ..gli ho detto mi farà fare lo sconto vediamo...e lui mi dice "ah ma non è possibile un incarico del genere, dobbiamo metterli a raggiungimento obbiettivi!" e quindi mi fa "ti do 1.000 o 1.500,00 euro al mese per..per seguirlo..(inc.le)..ci sono le spese..(inc.le)..il resto mi dici tu quali sono..(inc.le)..". "...". io gli ho detto "ma l'altra volta io avevo capito che dovevo lavorare..(inc.le)..a Roma..e cercavo di capire.. ma non perchè non lavorate..(inc.le)..". "no, no, non era così..". "...per cui alla fine gli ho detto "senti Claudio fai una cosa, scrivimi tu che cavolo di incarico mi vuoi dare", cioè io preso atto che forse magari non ho capito bene io..cioè questi qua che non han capito... ..m'ha detto di scrivergli tu la..la..(inc.le)..perchè se vuole che gli seguo l'azienda..siccome lui ha questa..lui ha questa..purtroppo lì qual era... ..quindi lui si vede che si trova ad avere due che fan lo stesso lavoro..solo che la moglie..la moglie, la convivente e il fratello son due... ..tanto io gli ho detto..tanto una roba..(inc.le)..sai qui è un incarico..(inc.le)..premessi che la cifra ci arriviamo, ma come obbiettivo"... ..si, però io sai che poi loro mi seguono, perchè lì devi andare anche da questa impresa e incominciare ad abituare questi qui a..(inc.le)..non son ben messi... ..e quindi che scriva lui. Io gli ho detto "fai una cosa Claudio, scrivi tu quello che vuoi e noi te lo facciamo!, lo lasciamo così e lui mi fa...perchè poi mi dice anche delle robe io le conosco bene, "la 231.. che io ho la 231, qua non me la fan passare!", una roba del genere, gli ho detto..(inc.le)..la 231.. quelli han 6000 dipendenti, 700 milioni di fatturato la 231 a Casale è passata a Varese no?!...".

Quindi, CAIANIELLO afferma che incontrerà Claudio MILANESE nel pomeriggio e gli parlerà anche di detta questione "...Claudio! Lo vedo oggi alle cinque e mezza... ..perchè lui adesso vuole partecipare alla gara che a Varese fanno la..(inc.le)... ..quindi gli devo dire che faccia lui...".

A proposito di quest'ultima conversazione, la rilevanza della stessa emerge sotto più di un profilo: innanzitutto si trae ulteriore conferma dell'effettiva elargizione da parte di D'Alfonso, quale legale rappresentante di Ecol-Service s.r.l., del finanziamento illecito per sovvenzionare la campagna elettorale di Sozzani Diego, reato per il quale è stata disposta la misura cautelare per la cui esecuzione si è inoltrata apposita richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati; in secondo luogo, si evidenzia come il predetto finanziamento fosse finalizzato a far ottenere alla società di D'Alfonso agevolazioni nell'ottenimento di appalti in provincia di Novara; in terzo luogo, si ottiene un riscontro agli indizi, già emergenti dalla lettura degli atti d'indagine posti a fondamento della ordinanza custodiale, del sistema illecito di incarichi pilotati a favore della società Greenline s.r.l. riconducibile al deputato Sozzani, da parte delle società *in house* operanti in provincia di Varese che, secondo il sistema delineato nell'ordinanza del 29 aprile 2019, erano completamente eterodirette dall'indagato Caianiello.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, la conversazione evidenzia non soltanto la perduranza dei rapporti illeciti fra il parlamentare indagato e Caianiello, ma anche la

palesata progettualità futura della loro illecita collaborazione, con tutti i riflessi che ciò comporta dal punto di vista del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

Quanto alla conversazione sub 4) in data 11 gennaio 2019 all'interno dell'autovettura di TOLBAR, si registra una conversazione tra quest'ultimo e Diego SOZZANI. I due interlocutori parlano dell'appalto indetto da Acqua Novara VCO s.p.a. (di cui Gallina Andrea è legale rappresentante) che la società Ecol-Service s.r.l. di D'Alfonso Daniele si sarebbe aggiudicata con modalità illecite (capi II.10.a e II.10.b dell'ordinanza cautelare).

In particolare, Tolbar si lamenta con Sozzani che nonostante il contatto fra Gallina e D'Alfonso sia stato dai medesimi promosso, D'Alfonso non retrocederebbe agli intermediari la "provvigione" pattuita.

- Tolbar: *Io non gliela vorrei far passar liscia a sto stronzo, sai?! Cosa devo fare, devo dirgli a GALLINA di...*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *...perchè io al GALLINA..all'Andrea...*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *...gli ho detto "ma scusa ma tu ti sei messo d'accordo cl...col Daniele?..."*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *..."perchè guarda che..."*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *Eh! Perchè quando mi ha detto lui "guarda che io quello che dovevo fare l'ho fatto, no?! digli che insomma..." il GALLINA a me, no?!*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *Però io ho la sensazione che il GALLINA e lui si siano messi d'accordo! Sai Diego?!*
- Sozzani: *No, ma lì...là...la...la cosa che noi dobbiamo fare Mauro, io mi permetto...te lo dico...*
- Tolbar: *No, io..io..dimmelo, perchè...*
- Sozzani: *...io ti dico...mi permetto di dare consiglio perchè sei tu, eh!...*
- Tolbar: *No, devi...devi darmeli. Devi darmeli. Devi darmeli.*
- Sozzani: *...nel senso che non voglio insegnare niente a nessuno...*

- Tolbar: *No, no, ma me le devi dare perchè io a volte sono un pò ingenuo.*
- Sozzani: *..però con queste persone qua, qualsiasi persone che lavora con noi, prima ci si mette d'accordo con un contratto scritto..*
- Tolbar: *Certo.*
- Sozzani: *..e poi la...la...poi se per caso ci sono dei..diversi..*
- Tolbar: *Eh!*
- Sozzani: *...allora strappiamo il contr..va bene, quello lo strappiamo, va bene.*
- Tolbar : *Ok.*
- Sozzani: *Però..con tutti, con tutti, con tutti. Anche adesso con il coso..con il DONZELLI, l'importante è che tu ottieni il contratto.*
- Tolbar: *Ok! Sì, allora, io ieri ho affrontato sto tema, no?! col DONZELLI..*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *...e gli abbiamo..gli ho semplicemente detto "guarda, adesso.."..siccome ieri sono uscite delle criticità, no?!..*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *..comunque è andata benissimo, sono uscite delle criticità che adesso con l'Enrico glielo..ne abbiamo..ci siamo già scambiati..*
- Sozzani: *Criticità?*
- Tolbar: *Sì, perchè la...la...la...l'autorizzazione è stata revocata dalla Provincia..*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *.. a...a DANECO.*
- Sozzani: *Ebbè infatti..*
- Tolbar: *..ed è stata data al Consorzio, ok?!*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *Quindi cosa è successo? Il Consorzio quando è andato in conferenza di servizio, cosa cosa ha avuto del..come prescrizioni, anche le cose non inerenti alla discarica, anche tutto esternamente.*
- Sozzani: *Non..non riesci. Non riesci. Come fa il Consorzio a...vabbè, ma quello è un problema del Consorzio!*

- Tolbar: *No, difatti e il Consorzio ieri ha tirato fuori questa..questa cosa.*
- Sozzani: *Ma questo, questo non lo vedo io come elemento di criticità.*
- Tolbar: *No, no, ma la criticità..ma non è una cosa che preclude chissà che...*
- Sozzani: *Ma lui, l'altro presenta il...*
- Tolbar: *Sì, sì, no, ma difatti..*
- Sozzani: *...e il Consorzio dice "in funzione della delibera, questa è la richiesta che io..".*
- Tolbar: *Esatto. No, no, ma infatti...*
- Sozzani: *..fa una conferenza di servizi limitatamente a quello.*
- Tolbar: *Difatti è perfe..è così! Allora, il..il contratto che dobbiamo fare, lo firmiamo subito dopo la..l'incontro informale in Provincia.*
- Sozzani: *Eh..*
- Tolbar: *Giusto?!*
- Sozzani: *..non vedo perchè!?*
- Tolbar: *Ma perchè loro erano un pò così, no?!*
- Sozzani: *Ma tanto il contratto è finalizzato a del..*
- Tolbar: *E' solo un pezzo di carta..è di fare risultato, quindi difatti..*
- Sozzani: *Quelle, quelle...*
- Tolbar: *No! Io gli ho detto che insomma qui ci deve dare anche..tutta la fase preliminare, un minimo ti deve tirarli fuori i soldi, perchè qua si sta muovendo...*
- ...omissis...
- Tolbar: *....Ecco! Ti stavo dicendo, con DONZELLI abbiamo..abbiamo definito questo discorso. E...mentre sul terreno di Nibbia, anche lì gli ho detto "guarda che qui dobbiamo prima mettere a posto il nostro ruolo e come...e come dobbiamo fare", però ieri poi lui se la sono giocata un pò "ho già parlando con lo Stefano", "no, un momento..".*
- Sozzani: *Tu fai..nel preventivo...nel preventivo...A) sono escluse le attività professionali..*
- Tolbar: *Esatto. Esatto.*

- Sozzani: *...da concordarsi con GREENLINE, punto!*
- Tolbar: *Bene! Quindi io chiudo questo discorso.*
- Sozzani: *Tu devi chiudere, perchè altrimenti...*
- Tolbar: *si se no..*
- Sozzani: *...anche su...anche su...adesso, chiami BELLONI, lunedì lo chiami e dici..*
- Tolbar: *Si. Si*
- Sozzani: *.."m'ha detto il Diego..io..sono io..posso..cosa devo fare per un'offerta per il discorso.."..e chiami lui.*
- Tolbar: *Certo.*
- Sozzani: *E la metti e poi al Nino gli dici "guarda con BELLONI abbiamo chiuso su questa cifra e..", in modo tale che teniamo anche un minimo di contabilità.*
- Tobar: *Certo. Certo.*
- Sozzani: *Però, sempre chiudiamo.*
- Tolbar: *Va bene.*
- Sozzani: *Sempre, sempre...*

...omissis...

[Pr.3264-A-2 @ 16:10:38]

- Tolbar: *....no io però adesso ne volevo parlare con te.*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *Io su ACCAM sto facendo un lavoro della madonna.*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *La...allora, il Nino, io capisco che lui dice "mi cambi la figura in corso", vado a vedere mi danno documentazione e non andava bene, primo perchè al..al direttore tecnico, sai quanto gli davano all'anno assunto?*
- Sozzani: *Eh!*
- Tolbar: *60.000,00 euro!*



MW

Sozzani: *Eh!*

Tolbar: *Cioè ma...e dai! gli han dato tutte le deleghe per tutto l'anno...io gli ho detto..*

Sozzani: *Tu però lì, la cosa che..il consiglio che ti do, anche per il futuro per carità non è che..stanno andando bene le cose, hai visto il Nino, il Nino dice così ma scherza.*

Tolbar: *No ma io però..*

Sozzani: *Il.. la cosa è, quando succedono ste robe, fatti un'analisi, prima di andare a cercare la figura, fatti tu un'analisi come se la prendessi tu, io faccio così "bene manca tra virgole..quanto gli diamo? Come la facciamo? Di chi è il capo?".*

Tolbar: *Diego l'avevamo fatta! L'avevamo fatta, poi cos'è successo alla fine dell'anno..*

Sozzani: *Eh!*

Tolbar: *..gli hanno rinnovato..gli hanno dato le deleghe al direttore generale, perché l'ha fatto BILARDO quello stronzo, nel consiglio d'amministrazione. Quindi io mi son trovato..*

Sozzani: *Bhe! Ma Nino..Nino lo sa!*

Tolbar: *..ma lo sa, difatti poi ci siamo trovati con l'avvocato, io e il Nino...io il Nino e il Presidente e gli ho detto "Nino con questa cosa qui non possiamo fare quello che abbiamo detto!", no?! tant'è che difatti visto che non era incazzato, cioè l'ha detto come dire...*

Sozzani: *Ma sì!*

Tolbar: *..gli faccio "per ques..per quel motivo che tu mi hai chiesto ci vuole questa persona!" e difatti l'abbiamo risolta!*

Sozzani: *Sì.*

Tolbar: *Però..*

Sozzani: *Ma il Nino siccome... probabilmente vuol chiudere qualcosa.*

Tolbar: *Eh! Anch'io vorrei chiudere qualcosa! (risata) No ma io lì sto facendo un lavoro della madonna e non ho portato a casa niente, sto facendo un lavoro della madonna su PREALPI e non ho portato a casa un cazzo!*

Sozzani: *Ma PREALPI non ti dovevano dare un'incarichino?*



Alm

- Tolbar: *Mi doveva dare L'incarichino ma ancora non siamo riusciti, eh!*
- Sozzani: *Ecco tieni presente che ad esempio sul discorso di Mortara..*
- Tolbar: *Si.*
- Sozzani: *..fino a che..se..me mettiamo che gli chiediamo 5.000,00 euro al mese per un anno, no?!...*
- Tolbar: *Poi mi devi dire tu come vanno...*
- Sozzani: *..quelli lì te li tie..cioè è una roba...ma aspe...intanto copri delle spese, poi arrivano questi o..vuol dire Diego li ha presi..ci mettiamo poi d'accordo..*
- Tolbar: *Va bene.*
- Sozzani: *..ma non fa..non stare..con me..*
- Tolbar: *No, no, ma te lo dico perché ancora Nino non ha tirato fuori niente.*
- Sozzani: *Ma sì, ma io capisco, capisco..*
- Tolbar: *Quando prendo l'incarico io lo metto sul tavolo, eh! cioè non è che faccio..*
- Sozzani: *Capisco Mauro che oh..un bel momento di chilometri ne hai fatti e devono essere coperti oh!*
- Tolbar: *Comunque adesso il..*
- Sozzani: *Però, quello non..diciamo che Mortara al mio ufficio non gliene frega niente.*
- Tolbar: *Niente, ok!*
- Sozzani: *Quindi più..*
- Tolbar: *Mentre lunedì siamo in ALFA con Stefano.*
- Sozzani: *Si, Si.*
- Tolbar: *Non so se telo ha detto!?*
- Sozzani: *Ecco e..si me lo ha detto..*
- Tolbar: *Lì parliamo del piano di Risk Management di tutto l'ATO.*
- Sozzani: *Di tutto l'ATO, nel momento in cui si fissa la cosa lì con lo Stefano, devi tener presente, lo Stefano..*

- Tolbar: *..e...il Nino...Certo.*
- Sozzani: *..in modo tale che lo Stefano sa che da quella cifra viene fuori, tot e tot.*
- Tolbar: *Si.*
- Sozzani: *Hai capito?!*
- Tolbar: *Poi quello lo vediamo assieme. Invece su SKYLAB, dobbiamo fare un incontro ma lo facciamo a fine mese, sempre in ALFA, perchè van fatti tutti i monitoraggi..cioè le prese delle aziende, queste cose qua.*
- Sozzani: *Lì siamo noi.*
- Tolbar: *Si, no però dico ricordati che stiamo andando avanti.*
- Sozzani: *Lì..lì è più facile, anzi se con lo Stefano tu avessi la possibilità di fare dei contratti, guarda che lui è molto più contento, contrariamente agli altri lui li fa subito.*
- Tolbar: *Va bene.*
- Sozzani: *Almeno tutti quanti noi..*
- Tolbar: *Sappiamo..*
- Sozzani: *..sappiamo, no?! è anche..per me..per me è più semplice, perchè dopo non devo discutere..glielo dico, non glielo dico, invece così è ..*
- Tolbar: *Si ci avevo pensato...vabbè però concretizziamo qualcosa di più e dopo lo facciamo.*
- Sozzani: *E facciamo.*

Anche a proposito della conversazione sopra esaminata emergono molteplici profili di rilevanza: innanzitutto, si evidenzia come il contatto tra gli indagati Gallina Andrea e D'Alfonso Daniele (contatto prodromico alla commissione dei reati descritti ai capi II.10.a e II.10.b dell'ordinanza cautelare) sia stato promosso dal duo Tolbar-Sozzani con l'accordo (evidentemente non rispettato da D'Alfonso) di retrocedere agli intermediari una parte del profitto ottenuto grazie al conseguimento dell'appalto con modalità illecite; in secondo luogo, Sozzani impartisce precise direttive a Tolbar su come comportarsi in futuro nella conclusione di analoghe condotte di intermediazione; in terzo luogo, si trae conferma del pieno coinvolgimento della società Greenline s.r.l. dei fratelli Sozzani nel sistema degli incarichi pilotati delle società a partecipazione pubblica operanti in provincia di Varese.

Anche da questa telefonata emerge poi chiaramente la volontà manifestata da Sozzani di proseguire nelle condotte illecite, trasmodanti nel compimento di reati contro la P.A., anche nel futuro il che appare altamente sintomatico dell'esigenza cautelare delineata dall'art. 274 lett. c) c.p.p.

Infine, quanto alla conversazione sub 6) in data 12/04/2019, Sozzani Diego incontra Nino Caianiello.

SOZZANI:oh, Nino chi è che..io sto cercando i soldi perchè è fatica, credimi! 15 anni fa qualcuno veniva lui di sua sponte da me, a dirmi "se entri in quel partito, che posso fare?", adesso non si può più mettere le mani..(inc.le), ma mi inginocchio per chieder tre lire! tremila, cinquemila, diecimila, quando avevo bisogno centomila..

Nino: sono stato da ORRIGONI oggi..stamattina..

SOZZANI: chi?

Nino: da ORRIGONI!

SOZZANI: eh!

Nino: ha detto "ma ha fatto qualcosa con MARCHIORI?"...noi dovevamo fare quel pranzo con MARCHIORI!

SOZZANI: eh no..

Nino: con l'Andrea!

SOZZANI: quello..

Nino: quello è per te, eh!

SOZZANI: dobbiamo fare anche con ORRIGONI!

Nino: eh!

SOZZANI: MARCHIORI è ORRIGONI!

Nino: ma il nostro uomo a L'Avana è scomparso? (si riverisce a Mauro TOLBAR, ndr) Gli abbiamo messo a posto la persona, ma la persona che prende quello che deve prendere..

SOZZANI: eh...allora io faccio una roba, la settimana anche con lo Stefano e con il Mauro..

Nino: no però..

SOZZANI: ..così prima..prima di gio..giovedì..

Nino: ma sì ma..non è un problema tra me..ma..tra te e me non è un problema!

SOZZANI: è lui!



Nino: *questo qui gli abbiamo messo a posto Giovanni (nome di fantasia, ndr), ma Giovanni..*

SOZZANI: *che fa?!...va bene...giovedì quando...quando siamo insieme..*

Nino: *che fa?!...dice il primo stipendio...fa un omaggio alla Madonna?! cioè anche i santi bisogna rispettarli, eh!*

SOZZANI: *certo! perchè se no i miracoli non ne fanno più!..una volta, due..(ride)*

La conversazione appena riportata appare di estrema rilevanza in quanto, da un lato, fornisce un forte riscontro probatorio all'illecito sistema di affidamento pilotato di incarichi onerosi da parte di società pubbliche operanti in provincia di Varese, ed in particolare della società ACCAM s.p.a., sistema in cui risulta pienamente inserita la società Greenline s.r.l. di Sozzani Diego e che prevede la retrocessione di una quota parte dell'importo dell'incarico a favore degli amministratori di diritto e di fatto (come analiticamente descritto nell'ordinanza cautelare del 29 aprile 2019) e, dall'altro, evidenzia che tale sistema implicante la retrocessione coinvolge anche l'incarico di nuovo direttore tecnico di ACCAM s.p.a affidato a Bonini Henry la cui nomina è stata pilotata attraverso la turbativa della relativa procedura di selezione (capo III.7 dell'ordinanza cautelare) rivelando come l'indagato Sozzani sia pienamente consapevole dell'operazione illecita compiuta e manifesti ancora una volta la volontà di reiterare nel futuro condotte analoghe, con gli evidenti riflessi che ciò comporta sotto il profilo dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva.

In conclusione, il giudice, valutato il carattere casuale delle conversazioni di cui ai punti 1-2-3-4-6 e reputata la loro estrema rilevanza, ritiene necessario il loro utilizzo e quindi doveroso richiedere la relativa autorizzazione alla Camera dei Deputati di cui è membro l'indagato Diego Sozzani.

P.Q.M.

Richiede

all'Onorevole Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'art. 6 comma 2 e 3 L. 20 giugno 2003 n. 140 all'utilizzazione delle seguenti intercettazioni :

- 1) - trascrizione Sessione n. 35 - Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (allegato 86 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2016) del 10 dicembre 2018
- 2) -trascrizione Sessione n. 67 - Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (allegato 109 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019) del 11 gennaio 2019



AM

- 3) - trascrizione Sessione n. 80 - Attività progr. 41, 42, 43, 44 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (allegato 59 all'informativa portante Compagnia gdf Busto Arsizio n.76761 /19 del 5.02.2019) del 24 gennaio 2019
- 4) -trascrizione progr. 3263 e 3264 Linea 12889 - RIT 960/18 Intercettazione Ambientale Autovettura Fiat targata omissis in uso a Mauro TOLBAR (allegato 1 all'annotazione della Compagnia gdf Busto Arsizio depositata in data 10.4.2019) del 11 gennaio 2019
- 6) trascrizione Sessione n. 158 - Attività progr. 72 - RIT 1695/18 Telematica IMEI omissis in uso a Gioacchino CAIANIELLO (allegato 1 all'annotazione di P.G. del 19/4/2019) del 12 aprile 2019;

Dispone l'immediata trasmissione alla Camera dei Deputati, in plico sigillato, della presente ordinanza e dei seguenti allegati:

- a) copia della richiesta del P.M.;
- b) copia integrale del subprocedimento instaurato a norma dell'art. 6 L. n. 140/2003 e 268 c.p.p.;
- c) copia integrale dei verbali e delle registrazioni su idoneo supporto informatico elementi sui quali la richiesta si fonda (art. 6 comma 3 L. n.140/2007)

Milano, 21 giugno 2019

Il Giudice

dr. Raffaella Mascarino

IL CANCELLIERE
PROZ. CIV. 1/18



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 21 GIU. 2019

IL CANCELLIERE
PROZ. CIV. 1/18



180040066750